Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 31 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1942-XX, n. 230.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso ed altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni di eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, con la seguente modificazione:

Il 2° comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione della Sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati quattro tecnici aggiunti, ai sensi dell'art. 90, comma ultimo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, scelti dal presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalle Confederazioni fasciste dei professionisti e degli artisti, degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942-XX, n. 231.

Disposizioni per regolare in tempo di guerra le chiamate di controllo di militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tempo di guerra, i militari in congedo illimitato e quelli comunque legittimamente assenti dal servizio alle armi, possono essere chiamati, per controllo, con provvedimento del Ministro della Forza armata a cui appartengono.

Art. 2.

I militari chiamati a norma dell'articolo precedente devono presentarsi agli enti militari nel termine e secondo le indicazioni stabilite da apposito manifesto o da precetto personale.

I militari che si presentano non hanno diritto ad alcuno assegno o indennità, salvo che, per recarsi alla sede di controllo e fare ritorno al Comune di residenza, debbano impiegare più di una giornata; nel qual caso, sarà ad essi corrisposta l'indennità di trasferta per i giorni necessariamente impiegati.

I militari chiamati sono lasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

Art. 3.

Il militare che, senza esserne impedito da cause di forza maggiore, non risponde alla chiamata ordinata ai sensi dell'art. 1, è punito con la reclusione militare fino ad un anno.

Si applica, relativamente al reato preveduto dal comma precedente, la disposizione dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, semprechè il colpevole, successivamente al commesso reato, venga destinato a reparti mobilitati.

Durante lo stato di guerra, è differita o sospesa l'esecuzione della pena inflitta, per il reato preveduto dal primo comma, a persone che, successivamente alla condanna, siano destinate a reparti mobilitati.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 122. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 232.

Nuovo organico del personale della Regia scuola artistico-industriale « Adolfo Apolloni » di Fano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926-IV, n. 217;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Visto il R. decreto 27 aprile 1926-XIV, n. 983, che stabilisce la pianta organica della Regia scuola artistico-industriale « Adolfo Apolloni » di Fano;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione e allo aggiornamento dell'attuale ordinamento della Regia scuola predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica della Regia scuola artistico-industriale « Adolfo Apolloni » di Fano è, con effetto dal 16 ottobre 1941-XIX, sostituita dalla seguente:

1) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale (gruppo *A*, grado 7°);

2) insegnante titolare di disegno geometrico e dal vero (gruppo *A*, gradi 10° - 8°);

3) insegnante titolare di disegno architettonico, costruzioni e topografia per la sezione di arte edile (gruppo *A*, gradi 10° - 8°);

4) insegnante titolare di decorazione pittorica e disegno professionale nella sezione delle arti femminili (gruppo *A*, gradi 10° - 8°);

5) insegnante titolare di modellazione e lavorazione del marmo (gruppo *A*, gradi 10° - 8°);
6) insegnante titolare di cultura (italiano, storia e geografia, cultura fascista o storia dell'arte) (gruppo *A*, gradi 10° - 8°);
7) insegnante titolare di aritmetica, geometria, scienze, tecnologia edile, legislazione edile, contabilità lavori (gruppo *A*, gradi 10° - 8°);
8) capo officina titolare per l'arte del legno (gruppo *B*, gradi 11° - 10°);
9) capo officina titolare per l'arte dei metalli (gruppo *B*, gradi 11° - 10°);
10) maestra titolare di laboratorio per le arti femminili (gruppo *B*, gradi 11° - 10°);
11) capo officina incaricato per le forme, il cemento e per le esercitazioni pratiche di arte muraria (ore settimanali di servizio 44);
12) segretario economo titolare (gruppo *B*, grado 11°);
13) - 14) due custodi titolari.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 il contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia scuola artistico-industriale di Fano è stabilito in L. 221.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1942-XX, n. 233.

Modificazione dell'art. 4 del Regio decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, che detta norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, che detta norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, è sostituito dal seguente:

Art. 4. — Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, viene fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennità.

Tuttavia qualora per le cause di cui al successivo art. 5, in un determinato periodo non si sia svolta attività di volo, il periodo stesso può essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, sempre che nei periodi di 10, 15 e 20 anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto sia quello stabilito dal Ministero, in conformità di quanto dispone il precedente art. 2.

Per gli osservatori militari d'aeroplano e d'idrovolante delle altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, è computato il periodo di un anno quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato « addestrato ».

La dichiarazione di « addestrato » è subordinata al compimento nell'anno solare dell'attività minima di volo stabilita dal Ministero dell'aeronautica per tutto lo stesso anno solare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 234.

Trasformazione dell'Accademia di musica della Gioventù italiana del Littorio al Foro Mussolini, in Roma, in Conservatorio di musica della G.I.L.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il R. decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 1884;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Accademia di musica della G.I.L. al Foro Mussolini in Roma è trasformata in Conservatorio di musica della G.I.L. Esso ha lo scopo di impartire alla gioventù l'educazione musicale, analogamente a quanto è praticato nei Regi conservatori di musica, inquadrando inoltre tale educazione nel complesso delle direttive e delle attività commesse alla G.I.L. per la formazione politica, spirituale e fisica della gioventù fascista.

Art. 2.

Per il Conservatorio di musica della G.I.L. si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i Regi conservatori di musica.

Art. 3.

Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti dagli alunni del Conservatorio di musica della G.I.L. hanno, a tutti gli effetti, valore legale e sono equiparati agli studi compiuti ed ai titoli conseguiti nei Regi conservatori di musica.

Art. 4.

Per la direzione e per l'insegnamento nel Conservatorio di musica della G.I.L., il Ministro per l'educazione nazionale mette a disposizione del P.N.F. (Comando generale della G.I.L.) il direttore ed i professori necessari, nei limiti risultanti dalla annessa tabella organica, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze. Nel caso in cui le prestazioni presso il Conservatorio suddetto non consentano il contemporaneo insegnamento presso i Regi conservatori di musica, tale personale verrà collocato fuori ruolo, di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, prescindendo dall'applicazione del disposto dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-V, n. 46.

Art. 5.

Il pagamento delle competenze al personale direttivo ed insegnante dei Regi conservatori musicali, collocato fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, continuerà a far carico al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, ma il P.N.F. (Comando generale della G.I.L.) effettuerà alla fine di ogni anno scolastico il rimborso dell'ammontare effettivamente pagato, versandone l'importo ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata dello Stato.

Art. 6.

Le spese relative all'impianto, al funzionamento ed alla amministrazione del Conservatorio di musica della G.I.L. per la parte non prevista dall'articolo precedente, nonchè le spese per il personale insegnante non di ruolo, incaricato e supplente e per quello non insegnante, sono a carico del P.N.F. (Comando generale della G.I.L.).

Art. 7.

Il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, esercita la sorveglianza sul Conservatorio di musica della G.I.L.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, può disporre ispezioni tecniche e didattiche in merito al Conservatorio di musica della G.I.L.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 120. — MANCINI

Tabella organica del Conservatorio musicale della G.I.L. in Roma

1 direttore di 2ª classe — gruppo *A*, grado 6°;

1 insegnante di 1ª classe — gruppo *A*, grado 7° iniziale:
armonia, contrappunto, fuga e composizione.

6 insegnanti di 3ª classe — gruppo *A*, grado 9° iniziale:
musica corale;
armonia e contrappunto;
canto;
musica d'insieme;
letteratura poetica e drammatica;
armonia e contrappunto.

7 insegnanti di 4ª classe — gruppo *A*, grado 10° iniziale:
pianoforte principale;
arpa;
2 violino;
viola con l'obbligo del violino;
violoncello;
storia della musica.

10 insegnanti di 5ª classe — gruppo *A*, grado 11° iniziale:
pianoforte complementare per strumentisti e compositori;
solfeggio;
armonia complementare;
contrabasso;
solfeggio;
clarinetto;
fagotto;
flauto;
corno;
tromba e trombone.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 19 febbraio 1942-XX, n. 235.

Aumento del numero dei posti di ispettore generale per le Intendenze di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei posti di ispettore generale delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, è aumentato da quattro a sei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 236.

Soppressione della Scuola femminile di agricoltura e di economia domestica per contadine di Atina e devoluzione del relativo patrimonio al comune di Atina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1920, n. 426, con il quale fu autorizzata la fondazione in Atina di una Scuola femminile di agricoltura e di economia domestica per contadine, col concorso dello Stato e degli Enti locali, da erigersi in ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1921, n. 87, concernente l'istituzione della Scuola di cui al Regio decreto-legge sopra citato;

Considerato che la Scuola ha cessato di funzionare e che, essendone venuta meno la necessità, anche in conseguenza della fondazione di una locale Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale con sezione femminile, si ravvisa opportuno provvedere alla sua soppressione, devolvendone il residuo patrimonio al comune di Atina per la sua utilizzazione ai fini del funzionamento della predetta Regia scuola di avviamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Scuola femminile di agricoltura e di economia domestica per contadine di Atina, fondata e costituita in ente morale con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 87, è soppressa dal 1° ottobre 1941-XIX ed il relativo patrimonio è devoluto al comune di Atina per la sua utilizzazione ai fini del funzionamento della locale Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 118. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 237.

Autorizzazione al comune di Viareggio ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con le tariffe stabilite per i Comuni della classe superiore D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto del 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista l'istanza con la quale il comune di Viareggio ha chiesto di avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla chiesta autorizzazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Viareggio è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con le tariffe stabilite per i Comuni della classe superiore *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX, n. 238.

Modificazione dell'art. 357 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1481.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1481, che approva la parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 357 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1481, è sostituito dal seguente:

« La condizione, per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. 2 della legge, che almeno due fratelli dell'inscritto abbiano prestato o prestino servizio militare deve intendersi nel senso che detti fratelli abbiano compiuto o compiano la ferma normale di leva.

« Pertanto il titolo predetto non può in nessun caso derivare da fratelli dell'inscritto i quali abbiano fruito del congedo anticipato o di uno dei benefici di ferma previsti dalle leggi preesistenti.

« I militari alle armi in servizio di leva o richiamati dal congedo, comunque deceduti alle armi e purchè la morte non sia dovuta a condanna penale, si debbono considerare alla stessa stregua dei militari che abbiano compiuto la ferma normale di leva ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1942-XX, n. 239.

Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 4 e 15 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(Intestazione delle azioni).

Le azioni emesse dalle società aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.

L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.

Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.

E' fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.

Art. 2.

(Trasferimento delle azioni).

Il trasferimento dei titoli azionari si opera con l'annotazione del nuovo titolare, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo.

Di fronte alla società emittente il trasferimento per girata non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della società stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate.

Nei casi di trasferimenti effettuati fuori stanza di compensazione, sia mediante annotazione nel libro dei soci, sia mediante girata, chi presenta il titolo deve dichiarare per iscritto alla società, o, rispettivamente, al notaio, all'agente di cambio o all'azienda di credito autorizzata se il trasferimento prende origine da un'operazione di riporto, indicando, in tal caso, oltre alle generalità del prenditore, anche quelle del datore a riporto.

Art. 3.

(Vincoli reali sulle azioni).

I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci.

Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola « in garanzia » od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.

I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.

Art. 4.

(Contenuto della intestazione e delle annotazioni).

L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della gua-

le sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternità, può essere indicata la ditta.

Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.

Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalità di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalità, della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.

Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalità.

Art. 5.

(*Omessa distribuzione delle azioni*).

Le società per azioni hanno facoltà di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonchè, nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.

Art. 6.

(*Intervento degli azionisti all'assemblea*).

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'atto costitutivo può richiedere il deposito o la presentazione delle azioni, onde accertare che chi è iscritto nel libro dei soci sia tuttora azionista, e può autorizzare l'intervento all'assemblea degli azionisti i quali, senza avere in precedenza richiesto l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato, entro un termine precedente all'assemblea e non minore di cinque giorni, presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali sono in possesso mediante una serie continua di girate.

Art. 7.

(*Successione a causa di morte nella proprietà delle azioni*).

Nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti.

Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.

Art. 8.

(*Divisione di un titolo azionario multiplo*).

Ferma la indivisibilità del titolo unitario, il titolare di un titolo multiplo può richiederne la divisione in più titoli.

Art. 9.

(*Termine per le annotazioni e certificati provvisori*).

Le annotazioni da eseguirsi in conformità degli articoli precedenti e la divisione dei titoli debbono compiersi dalla società emittente nel termine di un mese dalla richiesta.

Durante il periodo per il compimento delle operazioni la società emittente, qualora non consegni i titoli definitivi, ha facoltà di rilasciare certificati provvisori nominativi in carta bollata da lire quattro, che valgono, ai fini contrattuali, come titoli definitivi e possono essere trasferiti con le norme stabilite per il trasferimento dei titoli stessi.

Qualora la società emittente tenga presso la sede principale volumi sussidiari del libro dei soci, deve darne comunicazione alla competente Intendenza di finanza e riportarne ogni bimestre i dati riepilogativi nel libro generale dei soci.

Art. 10.

(*Ammortamento delle azioni*).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile.

Art. 11.

(*Accertamento dell'identità e capacità di disporre del titolo*).

L'accertamento della identità e della capacità di disporre in chi richiede alla società emittente il trasferimento dei titoli azionari o la costituzione di vincoli reali sui titoli stessi, può essere fatto, mediante certificazione, da un notaio, da un agente di cambio, o da un'azienda di credito autorizzata ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

La firma del certificante è esente da legalizzazione.

Art. 12.

(*Girata dei titoli azionari*).

La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste dall'articolo 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

La girata è scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.

La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati.

I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta in proprio fa-

vore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualità di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.

L'autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: « vera la firma di . . . . . ».

L'autenticante risponde dell'identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità. Egli si accerta altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.

La firma dell'autenticante è esente da legalizzazione.

Nessuna imposta di registro o bollo è dovuta per le girate.

Art. 13.

(Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento).

La società emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti già iscritto nel libro dei soci.

La dichiarazione è conservata dalla società emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione.

Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non è sottoscritta anche dal giratario.

Art. 14.

(Girate per procura e in garanzia).

I titoli azionari possono essere girati « per procura ».

Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di quest'ultimo, esclusa la facoltà di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa.

Il giratario « in garanzia » può girare il titolo soltanto per procura.

Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente è effettuata dalla società emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli.

Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'art. 12.

Il giratario per procura, al quale sia stato comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni.

Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, può disporne con nuova girata, ma non è consentito di cancellare le girate precedenti.

Art. 15.

(Trasferimento a mezzo stanza di compensazione).

Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, è fatta con la seguente formula: « Al Capo della stanza di compensazione di. . . . . . . e per lui a . . . . ».

I titoli così girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato già effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di « consegna titoli » fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio.

I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della società emittente, della specie e quantità delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonchè le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo.

Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare.

Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16.

La stanza di compensazione è tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari.

Il Capo della stanza di compensazione, dopo aver apposto sul titolo le indicazioni contenute negli elenchi, invia allo schedario generale dei titoli azionari un esemplare di ciascuna distinta di consegna e di ciascun elenco di ritiro. Tale trasmissione da parte della stanza di compensazione sostituisce ad ogni effetto la denuncia di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le società, le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le località sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla società, previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.

Art. 16.

(Operazioni di riporto a mezzo stanza di compensazione).

I titoli da consegnare o da ritirare presso le stanze di compensazione in dipendenza di contratti di riporto, debbono essere indicati, con tutte le notizie concernenti gli effettivi datori e prenditori a riporto, specificando

nella distinta di consegna i riporti che derivino da proroghe di operazioni a termine e, nell'elenco di ritiro, i riporti in nome proprio e quelli per conto di terzi, dei quali debbono essere indicate le generalità.

Art. 17.

(*Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari*).

Per le operazioni sia a contanti che a termine liquidate attraverso le stanze di compensazione, agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, è considerato intestatario del titolo il girante fino alla data della liquidazione che deve risultare da timbro a calendario apposto sui titoli e sugli elenchi di cui al precedente art. 15.

Resta fermo che per le operazioni, sia a contanti che a termine, non liquidate attraverso le stanze di compensazione, quando il trasferimento del titolo avviene mediante girata, il mutamento della intestazione, agli effetti tributari, si considera avvenuto alla data della girata stessa.

Art. 18.

(*Persone obbligate a richiedere la conversione*).

Chi richiede la conversione in titoli nominativi dei titoli al portatore deve fornire alla società emittente le indicazioni da apporre sul titolo, anche riguardo agli eventuali vincoli.

L'obbligo di richiedere la conversione incombe anche al detentore dei titoli, che vi provvede in base agli elementi in suo possesso e senza propria responsabilità, qualora da parte degli aventi diritto non gliene siano stati forniti di diversi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la presentazione dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Se la proprietà del titolo sia contestata o sconosciuta, la intestazione è fatta al nome del detentore con dichiarazione della causa per cui lo detiene.

Se il detentore dichiara alla società emittente di avere i titoli in garanzia, tanto sui titoli quanto nel libro dei soci, l'intestazione al nome del titolare deve essere seguita dalla menzione del nome del detentore con l'annotazione « in garanzia ». Questa indicazione produce gli effetti della girata in garanzia.

Colui che chiede la intestazione a suo nome di titoli presi a riporto deve dichiarare alla società emittente, ai fini della comunicazione allo schedario, le generalità del riportato.

Art. 19.

(*Facoltà di sostituire o trasformare i titoli*).

E' in facoltà delle società emittenti, per la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.

Art. 20.

(*Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti*).

I titoli al portatore sostituiti da titoli nominativi di nuova emissione, qualora non siano immediatamente distrutti, debbono essere annullati a mezzo di perforazione all'atto del loro ritiro. L'inosservanza rende applicabili le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le stesse disposizioni si applicano per l'annullamento dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del secondo comma dell'art. 9.

Art. 21.

(*Intestazione dei titoli trasformati*).

La intestazione del titolo trasformato deve essere fatta in conformità degli articoli 1 e 4 e può essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma di allungamento o di sovrapposizione.

Il foglio aggiunto deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e valore del titolo e deve portare il timbro della società emittente, apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto.

L'intestazione sul titolo trasformato e sul foglio aggiunto deve essere sottoscritta da chi è autorizzato a sottoscrivere i titoli di nuova emissione, oppure da una o più persone che siano state specialmente delegate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico della società emittente. E' valida la sottoscrizione degli amministratori apposta mediante riproduzione meccanica della loro firma, purchè l'originale sia depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la società emittente ha la sede principale.

Art. 22.

(*Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori*).

Le operazioni relative alla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative debbono compiersi dalle società emittenti nel termine di sei mesi dalla presentazione.

E' fatto obbligo alla società emittente di rilasciare ricevuta dei titoli presentati per la conversione, con la indicazione della persona alla quale dovranno essere intestati i titoli sostituiti o trasformati.

Il presentatore dei titoli da convertire, menzionato nella ricevuta, si considera delegato a ritirare i titoli sostituiti o trasformati.

Durante il termine di cui al primo comma gli aventi diritto possono richiedere alle società emittenti il rilascio dei certificati provvisori previsti dal precedente art. 9.

Art. 23.

(*Modalità per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole*).

Le cedole dei titoli azionari debbono portare la indicazione che appartengono a titoli nominativi.

Nel caso di trasformazione dei titoli al portatore esistenti, l'indicazione suddetta deve essere apposta mediante stampigliatura delle cedole relative ai primi tre esercizi. Quando verranno a scadere le cedole successive, si potrà provvedere a nuova stampigliatura, se nel frattempo le società non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.

Art. 24.

(*Disposizioni tributarie per la conversione*).

Per la conversione dei titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo quando anche la trasformazione si effettui mediante fogli di sovrapposizione o di allungamento.

Non è neppure soggetto alla tassa medesima il nuovo titolo nominativo che si sostituisce ad un titolo al portatore regolarmente bollato.

La esenzione non compete nei casi di frazionamento del titolo al portatore in più titoli nominativi.

Sono esenti da tassa di bollo le ricevute di cui all'articolo 22.

Art. 25.

(Operazioni di conversione presso filiali od altri enti).

La società emittente ha facoltà di eseguire presso le filiali le operazioni relative al trasferimento dei titoli azionari o alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi.

E' data facoltà all'emittente di delegare le operazioni sopra indicate ad aziende di credito o ad altri enti che assumono tale servizio.

Nel caso di cui ai commi precedenti, debbono istituirsi registri sussidiari in forma cronologica, da tenere presso le filiali della società emittente o presso le aziende di credito e gli altri enti delegati.

Le iscrizioni compiute sui registri sussidiari debbono essere riportate entro due mesi nel libro esistente presso la sede principale.

La istituzione di registri sussidiari deve essere comunicata alla Intendenza di finanza della circoscrizione in cui l'emittente ha la sede principale.

Art. 26.

(Conversione dei titoli azionari all'estero).

La conversione in nominativi di titoli al portatore che trovansi all'estero dovrà effettuarsi con l'osservanza delle particolari disposizioni che verranno all'uopo diramate dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per gli scambi e per le valute.

Il Ministro per le finanze può stabilire norme speciali per la conversione dei titoli azionari che si trovino in determinati Paesi esteri.

Art. 27.

(Compenso per la conversione dei titoli azionari).

Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso, a titolo di rimborso spese, in misura non superiore a L. 5 per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni.

Art. 28.

(Libro giornale di chi effettua l'autenticazione dei trasferimenti).

I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate che prestano la loro opera per l'autenticazione delle girate, debbono farne quotidianamente annotazione in un giornale bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del Codice civile sui libri obbligatori tenuti dalle imprese, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dal quale risulti:

a) il cognome, nome e paternità o ditta, e il domicilio di ciascun girante e giratario, o, se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede principale, nonchè la nazionalità dichiarata;

b) la specie, quantità e valore nominale dei titoli, con l'indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione compiuta, con la specificazione di quelle di riporto;

d) la eventuale annotazione che la girata è fatta « in garanzia » o per « procura ».

Le autenticazioni di cui al presente articolo non sono soggette a iscrizione nel repertorio dei notai.

Per ogni autenticazione è dovuto ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito autorizzate un compenso di L. 0,50 per mille del valore nominale del titolo, con un minimo di L. 5 e con un massimo di L. 250, per tutte le prestazioni che essi debbono compiere a norma del presente decreto.

Per le certificazioni di cui al precedente art. 11, primo comma, è dovuto un compenso di L. 10.

Art. 29.

(Sanzioni e prescrizioni).

In caso di violazione degli obblighi indicati nell'articolo 12 e nell'art. 28, ai notai, agli agenti di cambio ed alle aziende di credito autorizzate sono applicabili le sanzioni di cui al secondo ed all'ultimo comma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le stesse sanzioni si applicano nel caso che nella girata manchi l'indicazione del giratario.

Ogni azione verso i notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito in dipendenza dell'autenticazione di girata o della dichiarazione di cui all'art. 11, si prescrive con il decorso di due anni dalla data della girata o della dichiarazione.

Art. 30.

(Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario).

Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, è, per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta è stata basata.

Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario è costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonchè dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passività o a favore di terzi.

Art. 31.

(Valore delle azioni possedute ai fini del limite del possesso azionario).

Il valore delle azioni possedute al 27 ottobre 1941 è determinato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data.

Le azioni acquistate dopo la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del 27 ottobre 1941 sono valutate al prezzo di costo.

Le società che al 27 ottobre 1941 avevano in proprietà azioni per un valore superiore a quello del proprio ca-

pitale azionario, nel caso di alienazione di dette azioni, possono reinvestire in titoli azionari un importo non superiore al valore per il quale le azioni alienate sono state computate agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Il possesso azionario è costituito da tutti i titoli di proprietà della società, esclusi quelli presi a riporto.

Le azioni ricevute in dipendenza dell'esercizio dei diritti di opzione inerenti alle azioni possedute non sono computate agli effetti del limite del possesso azionario.

Art. 32.

(Dichiarazioni relative al capitale ed ai possessi di azioni).

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le società che hanno presentato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, a mente del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, l'elenco delle azioni di altre società, aventi sede nel Regno, da esse possedute alla data del 27 ottobre 1941, sono tenute a dichiarare all'Ufficio medesimo l'ammontare del capitale sociale alla data stessa, determinato ai sensi del precedente art. 30.

Nei termini previsti per le dichiarazioni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, le società debbono denunciare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutte le variazioni nel valore del proprio capitale e nei possessi azionari avvenute nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Art. 33.

(Rettifica delle dichiarazioni relative ai possessi azionari e contestazione della violazione del limite).

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza degli elenchi già presentati ai sensi dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, nonchè delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, primo comma, del presente decreto, e, nel termine di sei mesi successivo a quello in cui dette dichiarazioni furono presentate, notificano alla società l'eventuale rettifica nelle forme stabilite per la notifica degli atti relativi all'accertamento delle imposte dirette.

In sede di esame dei bilanci ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza delle dichiarazioni di cui al secondo comma del precedente art. 32 ed, ove constatino che sia stato superato il limite del possesso azionario stabilito a mente dell'art. 31 del presente decreto, contestano la violazione alla società con avviso da notificarsi nelle forme di cui al comma precedente, nei termini fissati per la rettifica della dichiarazione presentata ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dalla società detentrice dei titoli.

Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente art. 32, gli Uffici provvedono all'accertamento e, entro un anno dalla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, contestano alla società le eventuali violazioni.

Contro gli accertamenti notificati ai sensi del presente articolo è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Collegio peritale istituito a mente dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, il quale decide inappellabilmente.

Art. 34.

(Ristabilimento del limite e sanzioni a carico della società e degli amministratori).

Accertata definitivamente la violazione del limite di possesso azionario determinato ai sensi dell'art. 31, l'Ufficio distrettuale intima alla società di riportare il possesso entro il limite stabilito in un termine non inferiore a giorni 30 dalla data di notifica dell'intimazione.

Trascorso detto termine senza che la società abbia provveduto, deve essere disposta la vendita coattiva delle azioni eccedenti il limite.

E' fatta salva l'applicazione, in confronto degli amministratori, dell'ammenda ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge, quando sia constatata la violazione del limite del possesso azionario della società.

Art. 35.

(Istituzione della Sezione centrale dell'anagrafe tributaria).

E' istituita in Roma, presso il Ministero delle finanze, una Sezione centrale dell'anagrafe tributaria, per la formazione e conservazione dello « Schedario generale dei titoli azionari ».

Art. 36.

(Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni nominative e di quelle al portatore presentate alla conversione entro il 30 giugno 1942).

La comunicazione, da parte delle società emittenti, dell'elenco delle azioni nominative risultanti dal libro dei soci al 30 giugno 1942 e di quelle presentate alla conversione entro tale data, deve essere fatta al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - nel termine di 90 giorni dalla data suddetta.

Art. 37.

(Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni emesse o presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942).

L'elenco delle azioni presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942 deve essere dalle società emittenti comunicato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno e comprendere le azioni presentate alla conversione nel semestre scaduto, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno.

Negli stessi termini debbono essere fatte le comunicazioni relative alla emissione di azioni da parte di società di nuova costituzione, nonchè quelle relative al movimento delle azioni dipendente da variazioni di capitale.

L'elenco deve indicare le generalità di colui al quale debbono essere intestate le azioni, la quantità delle azioni di cui è stata domandata la conversione al nome,

la data della quietanza comprovante il versamento in Tesoreria dei frutti maturati e non prescritti e della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della legge.

Negli stessi termini di cui al primo comma le società debbono comunicare ogni variazione del valore nominale delle azioni.

Art. 38.

(Comunicazione alla Sezione centrale dei trasferimenti dei titoli).

Le società emittenti, quando il trasferimento delle azioni è posto in essere con l'annotazione del nuovo titolare sul titolo e nel libro dei soci a cura della società stessa, debbono darne comunicazione alla Sezione centrale nel termine di dieci giorni.

Lo stesso obbligo hanno i notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate per i trasferimenti posti in essere mediante girata con sottoscrizione da essi autenticata.

Art. 39.

(Operazioni di cui deve farsi la comunicazione).

La comunicazione di cui al precedente articolo deve farsi per ogni atto traslativo della proprietà dei titoli azionari.

Per le operazioni di riporto ancora in atto al 30 giugno 1942, il riportatore, quando, non essendo in possesso dei titoli, non ha fatto la dichiarazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 18, deve inviare alla Sezione centrale la comunicazione delle generalità del datore a riporto e delle altre indicazioni richieste nel successivo art. 41.

Per le operazioni a termine la comunicazione è data alla chiusura di esse, sempre quando abbiano dato luogo ad un effettivo trasferimento di titoli, anche se avvenuto in base ad una operazione di riporto. Coloro, tuttavia, che ricevono i depositi di copertura di operazioni a termine su titoli azionari, sono tenuti a comunicare alla Sezione centrale le generalità dei singoli depositanti, con l'indicazione di ciascun deposito e dei titoli ai quali l'operazione si riferisce, entro cinque giorni da quello in cui il deposito è stato ricevuto.

Art. 40.

(Formazione presso la Sezione centrale delle schede di ciascuna società e di ciascun azionista).

In base alle comunicazioni indicate ai precedenti articoli, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria forma una scheda per ciascuna società, nella quale si annoteranno, da una parte, le generalità dei singoli intestatari delle azioni, la quantità delle azioni per ciascun intestatario, e, dall'altra, i titoli azionari di altre società posseduti.

La stessa Sezione centrale forma, inoltre, una scheda per ciascun intestatario delle azioni, nella quale saranno annotate tutte le variazioni relative alle intestazioni dei titoli azionari.

Art. 41.

(Contenuto delle comunicazioni).

Le comunicazioni alla Sezione centrale debbono contenere:

1) nome, cognome, paternità e domicilio, oppure, denominazione e sede o ditta del precedente e del nuovo titolare, nonchè la nazionalità dichiarata;

2) società emittente delle azioni trasferite;

3) specie, quantità e valore nominale delle dette azioni;

4) data del trasferimento o del riporto;

5) eventuali vincoli reali esistenti sulle azioni.

Le comunicazioni debbono essere accompagnate dalle dichiarazioni scritte rilasciate ai sensi dell'art. 2, ultimo comma.

Le comunicazioni fatte dalle società fiduciarie ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, debbono contenere le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5.

L'inosservanza di quanto dispone il presente decreto circa le comunicazioni dei trasferimenti e delle operazioni di riporto è punita ai sensi dell'art. 13, commi secondo e seguenti del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Art. 42.

(Utilizzazione degli elementi raccolti presso la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria).

Ai fini del controllo delle comunicazioni ricevute, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria ha la facoltà di richiedere i documenti, compreso il foglietto bollato, relativi alle singole operazioni di trasferimento dei titoli azionari.

Gli elementi raccolti presso la Sezione suddetta sono utilizzati nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni agli effetti dell'accertamento delle imposte dirette ordinarie e straordinarie.

A tal fine il Ministro per le finanze determina, con proprie disposizioni, quali elementi debbano essere comunicati agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale di ciascun intestatario, e quali debbano formare oggetto di rilevazione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

I dati risultanti dallo schedario generale sono a disposizione anche del Ministero delle Corporazioni per le esigenze dei suoi servizi.

Art. 43.

(Esclusione dei dividendi dal reddito complessivo soggetto alla imposta complementare).

A decorrere dall'anno 1943 e fino a quando l'aliquota massima dell'imposta complementare con relativa addizionale non abbia a superare la misura del 20 %, i frutti dei titoli azionari non concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a detta imposta.

I contribuenti non ancora assoggettati all'imposta complementare, nel presentare, ai fini di detta imposta, la prima dichiarazione, non sono tenuti a comprendere nella dichiarazione stessa i frutti dei titoli azionari da essi eventualmente posseduti.

I contribuenti già assoggettati all'imposta complementare, nei cui confronti trovi applicazione la disposizione contenuta al primo comma del presente articolo, nel presentare, nei termini di legge, la domanda di rettifica, sono tenuti a indicare soltanto i redditi diversi dai frutti dei titoli azionari da essi posseduti.

Nel caso di accertamento in forma deduttiva, l'importo non computabile nel reddito complessivo è rap-

presentato dai frutti dei titoli azionari percepiti nell'anno anteriore a quello in cui fu presentata o avrebbe potuto essere presentata la domanda di rettifica, sui titoli che il contribuente dimostri di aver posseduto nell'anno stesso.

In ogni caso, però, il reddito soggetto all'imposta complementare non può essere inferiore a quello risultante dall'accertamento analitico eseguito a mente del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Art. 44.

(Entrata in vigore del presente decreto)

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 131. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 240.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Agnese V. e M., in Pineto (Teramo).

N. 240. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Penne ed Atri in data 18 marzo 1938-XVI, integrato con postilla del 29 ottobre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Agnese V. e M., in Pineto (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 241.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia lombarda dei Chierici regolari di San Paolo, detti Barnabiti, con sede in Milano.

N. 241. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia lombarda dei Chierici regolari di San Paolo, detti Barnabiti, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 5 gennaio 1942-XX.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183 lettera *d)*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta, per l'anno 1942, come appresso:

presidente: cav. gr. cr. dott. Italo Ferretti, presidente di sezione della Corte dei conti;

membri: comm. dott. Nicola Masci, consigliere della Corte di cassazione del Regno; cav. di gr. cr. dott. Arnaldo De Simone, consigliere di Stato; gr. uff. dott. Michele Mugoni, prefetto del Regno, capo del personale del Ministero dell'interno; comm. dott. Armando Liccardi, direttore capo divisione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione suddetta, per l'anno 1942, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

comm. Achille Rosmini, generale di divisione in s.p.e. e comm. Alfredo Ferrari, generale di brigata dei CC. RR. fuori quadro — per i militari del Regio esercito;

comm. Amelio Amadasi, contrammiraglio in ausiliaria e comm. Alberto Paulillo, maggiore generale commissario — per i militari della Regia marina;

comm. Vittorio Giovine e comm. Adriano Monti, generali di divisione aerea — per i militari della Regia aeronautica;

comm. Domenico Silvestri e comm. Arturo Cerrato, generali di brigata della Regia guardia di finanza — per i militari del Corpo stesso;

gr. uff. avv. Cesare Bevilacqua, vice presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, luogotenente generale della M.V.S.N. e gr. uff. dott. Mario Griffini, console generale della M.V.S.N. — per i militari delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 182.

(1171)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mastromatteo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Mastromatteo » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Petrella Vincenzo fu Patrizio, Petrella Patrizio, Umberto, Orsola e Rosina fu Ferdinando; Iovine Giuseppina di Andrea; Petrella Gaetano, Orsola e Maddalena fu Francesco, Raimondo Angela fu Mattia, e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio per 2/3 e Petrella Francesco fu Pasquale per 1/3, foglio di mappa 10, particella 100, per la superficie di Ha. 15.98.38 e con l'imponibile di L. 1598,38.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale Altura e Prataro, con le proprietà di Gravina Pasquale fu Salvatore, di Gravina Carmine fu Pietrangelo di Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio e Petrella Gaetano fu Pasquale ed altri, di Carlino Nicola fu Antimo, di Maffolini Alberto fu Vincenzo, di Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Mastromatteo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 45.000 (quarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 317. — LESEN

(1192)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Petrella Concetta fu Luigi maritata Fava, foglio di mappa 11, particella 67 per la superficie di Ha. 0.62.27 e con l'imponibile di L. 62,77.

Il suddescritto fondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale « Altura », con la proprietà di Lanna Agostino fu Luigi ed altri, di Abbate Maria-Giovanna di Angelo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti

la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 312. — LESEN

(1193)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Sottofiume » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Sottofiume » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Abbate Francesco e Angelo fu Giovan Battista e Abbate Giovanni fu Francesco proprietari e Raimondo Caterina fu Cosmo vedova Abbate, usufruttuaria in parte, al foglio di mappa 17, particella 24, per la superficie di Ha. 1.18.07 e con l'imponibile di L. 153,49.

Il detto fondo confina con la strada comunale di Cancello, con l'argine di destra del fiume Volturno, con le proprietà Abbate Angelo fu Giovan Battista, Abbate Giovanni fu Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Sottofiume » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3200 (tremiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 315. — LESEN

(1194)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Maffolini Alberto fu Vincenzo, al foglio di mappa n. 11, particella 44, per la superficie di Ha. 2.57.11 e con il reddito imponibile di L. 257,11.

Detto fondo confina con la strada comunale « Altura », con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, con la proprietà Petrella Ferdinando e fratello fu Patrizio e altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 313. — LESEN

(1190)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parata » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parata » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Papa Domenico, Filippo, Teresa, Orsola, Donato, Tommaso, Raffaele, Antonio, fratelli e sorelle fu Antonio proprietari e Rauso Pasqua di Gennaro usufruttari in parte, al foglio di mappa 17, particelle 45 e 46, per la superficie complessiva di Ha. 0.15.94 e con l'imponibile di L. 13,62.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale di Cancello, con la strada comunale di « Scafa Vecchia »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parata » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 500 (cinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 316. — LESEN

(1191)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « S. Michele » e « Maioriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « S. Michele » e « Maioriello » intestati nel catasto del comune di Grazzanise a Petrella Giovanna fu Enrico maritata Papa, al foglio di mappa 17, particelle 8, 9, 10, 11, 53, per la superficie complessiva di Ha. 1,78,55 e con l'imponibile di L. 189,46.

Il fondo « S. Michele » confina con la proprietà Florio Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate, con la strada comunale « Prato ».

Il fondo « Maioriello » confina con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Fondi « Maioriello » e « S. Michele » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 12. — Lesen

(1172)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Altura Vecchia Imbrecciata » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Altura Vecchia Imbrecciata », intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Cembalo Francesco, Antonio, ed Anna maritata Caruso, fratelli e sorelle fu Carmine e Tavano Carmela fu Francesco, livellari al comune di Grazzanise, al foglio di mappa 11, particella 53, per la superficie di Ha. 1.28.60 e con l'imponibile di L. 128,60.

Il fondo confina con le strade comunali « Altura » e « Traversa », con la proprietà Sanges Luigi fu Antonio, con la proprietà della parrocchia di Brezza;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Altura Vecchia Imbrecciata » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 10. — Lesen

(1173)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pagliaio Vecchio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pagliaio Vecchio » di pertinenza della ditta Parente Filomena di Francesco, Pe-

trella Vincenzo, Francesco, Concetta e Lucia di Patrizio e Parente Francesco di Giuseppe, intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Parente Filomena e Giovannina di Francesco e Natale Brigida fu Giuseppe ved. Palazzo, foglio di mappa 17, particella 33, per la superficie di Ha. 1.61.30 e con l'imponibile di L. 209,69

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Parente Filomena e Giovannina di Francesco, di Petrella Patrizio di Vincenzo e Parente Giovanna di Francesco, di Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco, con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pagliaio Vecchio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 13. — LESEN

(1174)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pasolone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pasolone » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Nuzzi Vincenza fu Giovanni ved. Izzo, al foglio di mappa 42, particella 3, per la superficie di Ha. 2.50.32 e con l'imponibile di L. 250,32.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Petrella Angela, di De Matteis Meola-Anna, col territorio del comune di S. Maria La Fossa, con la strada comunale « Campo »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pasolone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7500 (settemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 11. — LESEN

(1189)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 ottobre 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura di un tratto delle acque del fiume Po, al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 3 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, intesa ad ottenere la concessione di piscicoltura di un tratto delle acque del fiume Po;

Sentiti i pareri del delegato ministeriale, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Torino;

Presa visione del deposito in effetti pubblici (n. 4 titoli Rendita 5 % per il complessivo capitale nominale di lire quattrocento e della rendita annua di L. 20 con godimento dal 1° gennaio 1941) effettuato in data 29 maggio 1941 alla Sezione della Regia tesoreria provinciale di Torino (servizio Cassa depositi e prestiti) quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione in data 25 settembre 1941-XIX, stipulato presso la prefettura di Torino e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Po, per il tratto dalla confluenza del torrente Maira al confine del comune di Pancalieri col territorio di Carmagnola, scorrenti nel comune di Pancalieri (frazione Lambriasco) vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone annuo di lire duecento, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e del regolamento vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1195)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 ottobre 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura di un tratto delle acque dei torrenti Stura di Val Grande, Stura di Ala e Stura di Lanzo e dei loro affluenti, al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere la concessione di piscicoltura di un tratto delle acque dei torrenti Stura di Val Grande, Stura di Ala e Stura di Lanzo e dei loro affluenti;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Torino;

Presa visione del deposito in effetti pubblici (n. 3 titoli Rendita 5 % per il complessivo capitale nominale di L. 6500 (lire seimilacinquecento) e della rendita annua di L. 325 (trecentoventicinque) con godimento dal 1° gennaio 1941-XIX) effettuato alla Sezione della Regia tesoreria provinciale di Torino (servizio Cassa depositi e prestiti) in data 5 giugno 1941-XIX a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione, stipulato presso la prefettura di Torino in data 25 settembre 1941-XIX, e l'annessa planimetria, che fa parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque dei torrenti Stura di Val Grande e di Ala, compresi gli affluenti, dalle origini alla loro confluenza nel torrente Stura di Lanzo, nonchè le acque del torrente Stura di Lanzo, compresi gli affluenti, per il tratto che va dalla confluenza della Stura di Val Grande e di Ala a quella del torrente Stura di Viù, vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

La predette acque scorrono nei territori dei comuni di Trave, Pessinetto, Mezzenile, Cere, Cantoira, Chialamberto, Groscavallo, Ala di Stura e Balme.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di L. 1500 (millecinquecento) per ciascun anno del primo triennio e di L. 3000 (tremila) per ciascuno dei successivi anni, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'esercizio del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1196)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° dicembre 1941-XX.

Concessione di piscicoltura di un tratto delle acque dei torrenti Cantogno e rio Tepice e di alcuni loro affluenti, al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere la concessione di piscicoltura delle acque di un tratto del torrente Cantogno e del rio Tepice e di alcuni loro affluenti;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Torino;

Presa visione del deposito in effetti pubblici di lire mille (1 Rendita 5 %, ricevuta n. 405/318504 di pos.) effettuato, in data 29 maggio 1941-XIX, alla Regia tesoreria provinciale di Torino — servizio della Cassa depositi e prestiti — quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione in data 25 settembre 1941-XIX, stipulato presso la prefettura di Torino, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata:

Decreta:

Al Consorzio tutela pesca nel Piemonte e nella Liguria vengono date in concessione di piscicoltura le acque del torrente Cantogno, dalla diga in località Cascina Motta di Cavour alla confluenza nel Po, compresi gli affluenti Sterpissone Bianco e Sterpissone Nero, canale di Palocchera ed altri corsi minori; nonchè le acque del rio Tepice, dalle sorgenti alla confluenza nel Po, compresi gli affluenti rii Poetti, Groppetto, Castellazzo e Risagna, scorrenti nel territorio dei comuni di Cavour, Barge, Villafranca Sabauda, Saluzzo e Moretta.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone annuo di L. 500 (cinquecento) ed alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1197)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 marzo 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 4 dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, approvato con proprio decreto in data 6 gennaio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 5 gennaio 1939-XVII e 7 luglio 1938-XVI, coi quali i signori conte cav. di gr. cr. dott. ing. Adriano Tournon, Senatore del Regno e conte comm. dott. Emilio de la Forest de Divonne, Consigliere nazionale, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. dott. ing. Adriano Tournon, Senatore del Regno ed il conte comm. dott. Emilio de la Forest de Divonne, Consigliere nazionale, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, per il quadriennio 15 aprile 1942-XX-14 aprile 1946-XXIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1942-XX.

Nuove norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, numero 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Visti i decreti Ministeriali 8 novembre 1941-XX, 23 gennaio 1942-XX e 3 febbraio 1942-XX, recanti norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica in relazione alle esigenze della Nazione in guerra;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1942-XX, sono abrogate le disposizioni dei decreti Ministeriali 8 novembre 1941-XX, 23 gennaio e 3 febbraio 1942-XX sulla disciplina del consumo dell'energia elettrica. Dalla stessa data, e fino a nuova disposizione, tutti gli utenti di energia elettrica per usi industriali, comprese le aziende artigiane, devono ridurre, in ciascun periodo mensile, il consumo di energia elettrica del 20 per cento rispetto al consumo del corrispondente periodo mensile dell'anno 1941. In caso di utenze iniziate successivamente al 1° gennaio 1941, il consumo mensile di energia elettrica non dovrà superare l'80 per cento del consumo effettuato nel mese di ottobre 1941.

Allo scopo di conseguire la riduzione di cui ai commi precedenti gli utenti predetti devono ridurre la durata o la intensità del lavoro nelle loro officine e stabilimenti.

Tuttavia nessun utente è tenuto, per effetto delle disposizioni del presente decreto, a ridurre il proprio orario di lavoro settimanale al di sotto di 28 ore.

Art. 2.

Il presente decreto non si applica alle aziende che, per usi industriali, impieghino esclusivamente energia di propria produzione, quando i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende che per usi industriali impieghino energia di propria produzione, ed i cui impianti siano collegati con reti di distribuzione, sono tenute ad effettuare la riduzione di cui al precedente art. 1, e a mettere a disposizione delle imprese elettriche con le quali sono collegate la energia resa disponibile.

Art. 3.

La riduzione del consumo di energia ai sensi del precedente art. 1 non si applica: agli stabilimenti militari, alle aziende elettriche, ai servizi di trasporto ferroviari, tranviari e filoviari, alle funivie, ai servizi telefonici, telegrafici e di radiocomunicazione, radiotrasmissione, radio audizione, alle officine del gas, agli acquedotti, agli impianti di raccolta delle immondizie, alle fabbriche di ghiaccio, ai frigoriferi, agli essiccatoi, ai molini e frantoi, ai panifici, ai pastifici, alle centrali del latte, agli impianti di sollevamento d'acqua per le bonifiche, agli impianti di irrigazione, alla stampa di giornali quotidiani, ai cantieri per la costruzione di impianti idroelettrici, alle miniere, alla lavorazione di prodotti alimentari deperibili, ed a quelle lavorazioni continue che, a giudizio degli Ispettorati corporativi competenti per territorio, non consentano sospensioni o riduzioni senza grave danno agli impianti, od ai materiali di lavorazione.

Su domanda degli interessati, gli Ispettorati corporativi possono concedere deroghe per determinate lavorazioni od operazioni quando siano compiute in reparti separati o facilmente individuabili nel complesso aziendale, l'attività delle quali non comporti consumo di energia elettrica.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni ed il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra possono d'accordo assegnare agli stabilimenti impegnati in fabbricazioni ritenute essenziali ed inderogabili ai fini bellici o della efficenza economica della Nazione, quantità supplementari di energia oltre a quella spettante a ciascuno stabilimento in applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le imprese fornitrici di energia elettrica hanno l'obbligo di effettuare i necessari controlli, e di denunziare agli Ispettorati corporativi competenti i consumi di energia elettrica effettuati in violazione alle norme del presente decreto.

Esse inoltre sono autorizzate a sospendere la fornitura agli utenti, che superassero il consumo stabilito in base al precedente art. 1, con un preavviso agli utenti stessi di 24 ore, da comunicarsi telegraficamente anche al Ministero delle corporazioni, per il tramite dell'Ispettorato corporativo nella cui giurisdizione hanno sede gli stabilimenti che utilizzano l'energia.

Nel caso di stabilimenti ausiliari, il preavviso sarà di 48 ore e dovrà essere comunicato telegraficamente anche al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, per i provvedimenti di competenza, e per conoscenza agli Ispettorati corporativi.

Art. 6.

I minimi di consumo di energia elettrica stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e le aziende di cui al presente decreto sono ridotti, per la durata di validità del decreto stesso, della medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente alle limitazioni stabilite dal precedente art. 1.

Art. 7.

È vietata qualsiasi nuova fornitura di energia elettrica all'infuori od in aumento delle forniture contemplate nei contratti vigenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Sono consentite peraltro nuove forniture di energia elettrica per illuminazione, la cui intensità complessiva non superi i cinque Ampère.

Il Ministro per le corporazioni in casi eccezionali ed a suo insindacabile giudizio ha facoltà di concedere deroghe al divieto di cui al precedente comma.

Art. 8.

È vietato l'impiego dell'energia elettrica per uso di riscaldamento di ambienti negli stabilimenti, nei laboratori industriali, negli esercizi pubblici, nei negozi e nei locali pubblici in genere

Art. 9

Ai contravventori delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 641.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle provincie della Sicilia e della Sardegna, ed alle altre isole del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(1252)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze in data 28 marzo 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1942-XX, n. 34, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

(1239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 262 del 10 marzo 1942-XX, relativa alla disciplina dei prodotti tipo tessili e applicazione del decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 262 del 10 marzo 1942-XX, in relazione a vari quesiti formulatigli sulla applicazione del decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX, contenente modificazioni alle norme sulla fabbricazione dei prodotti tipo tessili, ha precisato quanto segue:

1. Nessuna proroga è concessa al termine fissato per la denuncia dei quantitativi di prodotti tessili non tipo, in corso di lavorazione. Le aziende che non avessero adempiuto all'obbligo della denuncia nei termini prescritti, dovranno essere denunciate all'autorità giudiziaria.

2. Per prodotti tessili non tipo in *corso di lavorazione* alla data di pubblicazione del decreto, devono intendersi:

a) i filati in corso di tintoria o di mercerizzazione e già destinati alla fabbricazione di articoli non tipo;

b) i materiali tessili in corso di filatura che si trovavano nelle macchine di lavorazione, dalle carde in avanti;

c) i filati che si trovavano sui subbi a telaio, sui subbi di scorta e sui subbioni di orditoio;

d) per l'industria della maglia, pizzi, tulli, ricami, trecce, elastici, nastri, ecc., i filati già preparati, incannati o che si trovavano sulle macchine di produzione e di preparazione ed i quantitativi di materie tessili che concorrono alla finitura e completamento del manufatto.

3. L'Ente del tessile nazionale, sulla scorta delle denunce presentate dai produttori, determinerà per ciascuno di essi il termine massimo entro cui dovrà porsi fine alla lavorazione dei prodotti non tipo, tenuto conto anche della riduzione delle ore lavorative della settimana.

Comunque, detto termine massimo non dovrà mai oltrepassare il 31 maggio 1942-XX.

4. Il quantitativo di prodotti non tipo in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del decreto, di cui può tenersi conto ai fini delle disposizioni dell'art. 2, non deve superare, in ogni caso, il 25 % delle materie tessili disponibili per normali usi civili e messe effettivamente in lavoro per prodotti tipo nell'ultimo quadrimestre, sempre però che anteriormente sia stata rigorosamente rispettata la percentuale minima del 75 % di prodotti tipo.

5. A norma del decreto Ministeriale in parola, anche le aziende produttrici di articoli tessili sinora non tipizzati (veli, ricami, nastri, ecc.) dovevano presentare la denuncia della merce in lavorazione alla data di pubblicazione del decreto suddetto.

Tali aziende, però, potranno terminare i prodotti non tipo in corso di lavorazione, sempre entro il termine massimo del 31 maggio 1942-XX, senza che si tenga conto delle percentuali tra prodotti tipo e non tipo.

6. Le filature che producono filati per conto del fabbricante di manufatti tessili debbono sempre farsi rilasciare la dichiarazione della destinazione del filato.

7. Le aziende che impiegano fibre tessili e filati che, a mente del decreto in parola, devono destinarsi alla fabbricazione di prodotti tipo, sono tenute a produrre, con essi, tutti prodotti tipo.

Conseguentemente, non è consentito l'impiego di parte di dette materie tessili per produrre manufatti tessili misti con fibre o filati esclusi dalla disciplina, quali la seta ed il gelsofil.

Fa eccezione a tale divieto, quella parte di fibre che devono essere usate *necessariamente* — per ragioni tecniche da determinarsi dall'Ente del tessile nazionale — per la fabbricazione dei manufatti di seta pura (es.: rinforzo di raion per le calze di seta).

Per continuare la fabbricazione di manufatti misti con seta, occorrerà tipizzare anche tali prodotti misti.

Le aziende interessate devono perciò presentare le relative proposte di prodotti da tipizzare.

8. Le aziende che producono manufatti di pura seta o di gelsofil, debbono anche esse presentare le proposte di prodotti da tipizzare, in quanto il Ministero delle corporazioni ha in animo di includere quanto prima anche tali materie nella disciplina dei prodotti tipo.

(1243)

Riassunto della circolare P. 251 del 23 febbraio 1942-XX, sulla disciplina delle ditte confezioniste - Denuncia della consistenza dei prodotti tessili tipo e non tipo - Registro di carico e scarico.

Con la circolare P.251 del 23 febbraio 1942-XX, circa l'impiego dei prodotti tipo tessili nelle confezioni, il Ministero delle corporazioni ha disposto quanto segue:

1. E' fatto obbligo alle aziende (industriali ed artigiane) che producono confezioni tessili di compilare un inventario dei prodotti tessili tipo e non tipo in loro possesso nonchè di quelli da esse affidati a terzi per la lavorazione o per altri scopi.

L'inventario dovrà riferirsi alla data del 15 marzo 1942-XX e dovrà essere compilato in triplice esemplare, su moduli appositamente forniti agli interessati dalle organizzazioni sindacali.

Entro il 31 marzo 1942-XX ciascuna azienda dovrà rimettere in plico raccomandato al competente Consiglio provinciale delle corporazioni ed all'Ente del tessile nazionale, via della Mercede 54 Roma, un esemplare dell'inventario stesso, conservando l'altro per tenerlo a disposizione per eventuali verifiche.

2. E' fatto obbligo alle predette aziende di trascrivere su apposito registro di carico e scarico le risultanze dell'inventario di cui al comma 1), nonchè di annotare sul registro

stesso distintamente i successivi movimenti che si verificheranno nella consistenza dei prodotti tessili tipo e non tipo.

All'uopo i confezionisti potranno opportunamente utilizzare i registri loro forniti, a suo tempo, dalle rispettive organizzazioni sindacali, ai fini della disciplina del razionamento dei prodotti tessili.

(1241)

Riassunto della circolare P. 277 del 25 marzo 1942-XX, relativa alla denuncia degli stracci costituiti da fibre diverse dalla lana.

Il Ministero delle corporazioni con circolare P.277 del 25 marzo 1942-XX, notifica che la denuncia degli stracci non di lana stabilita dall'art. 16 del decreto Ministeriale 12 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 marzo 1942-XX, dovrà essere indirizzata all'Ente Distribuzione Rottami (ENDIROT), Milano, corso Littorio 10, mediante lettera raccomandata.

I moduli per la denuncia sono in distribuzione presso i seguenti Enti e Uffici:

Unioni provinciali fasciste dei commercianti;
Unioni provinciali fasciste degli industriali;
Uffici regionali ricupero tessili e cuoio istituiti dall'ENDIROT.

(1242)

Chiarimenti sulla denuncia dei pellami disposta dall'art. 5 del decreto Ministeriale 6 febbraio 1942-XX sul divieto di utilizzazione delle pelli nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e pelletteria in genere.

Con circolare telegrafica n. C.243-02333-PL a chiarimento dell'art. 5 del decreto Ministeriale 6 febbraio 1942-XX, è stato precisato che il modulo della denuncia dei pellami previsto dal citato art. 5, predisposto d'accordo dalle Confederazioni degli industriali e dei commercianti, è stato approvato dal Ministero delle corporazioni, che, con l'occasione ha prorogato il termine della denuncia da parte degli industriali, dei commercianti e degli artigiani al 10 aprile prossimo venturo.

Detto modulo deve ritenersi obbligatorio; pertanto gli industriali, i commercianti e gli artigiani, sono tenuti a denunciare tutte le pelli presso di essi giacenti alla data di pubblicazione del citato decreto ed indicate nel modulo stesso.

(1240)

Tipi e prezzi dei cappelli da uomo

Con provvedimento P. 285 del 28 marzo 1942-XX, del Ministro per le corporazioni, è stato stabilito di adottare anche nel settore dei cappelli da uomo di feltro di pelo, il sistema dei prodotti tipo.

All'uopo la produzione e la vendita dei cappelli da uomo vengono sottoposte alle seguenti norme:

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i fabbricanti di cappelli da uomo, di feltro di pelo, dovranno obbligatoriamente produrre, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente cappelli tipo.

2. Si intendono cappelli tipo quelli aventi le seguenti caratteristiche e confezionati a regola d'arte:

Tipo 1. — Cappello rasato, qualità normale, a colori uniti, forme di moda, confezionato con feltro di pelo di coniglio, sbordato, ala di almeno 5 cm., marocchino di cuoio rigenerato o di pelle corrente, nastro tramato raion da 7 a 26 millimetri, « setolea » o similare sul fondo;

Tipo 2. — Cappello rasato, qualità fine, a colori uniti, forme di moda, confezionato con feltro di pelo di coniglio, sbordato, ala di almeno 5 cm., marocchino di pelle di prima scelta, nastro di seta misto da 7 a 26 millimetri, « setolea » o similare sul fondo;

Tipo 3. — Cappello « tipo antilope » a colori uniti, forme di moda, confezionato con feltro di pelo di coniglio, sbordato, ala di almeno 5 cm., marocchino di pelle spaccata 46/55 millimetri, nastro di seta misto da 7 a 26 millimetri, « setolea » o similare sul fondo;

Tipo 4. — Cappello rasato finissimo speciale o vellutato finissimo, colori uniti, chiari, scuri e misti, forme di moda, confezionato con feltro di pelo di coniglio e di lepre, sbordato, ala di almeno 5 cm., marocchino di pelle intera prima scelta o scelta extra, nastro di seta da 7 a 53 millimetri, « setolea » o similare sul fondo.

3. I feltri per la confezione dei suddetti cappelli tipo dovranno essere fabbricati con le seguenti composizioni:

Tipo 1: gr. 125 di pelo grigio e biondo 2ª qualità;

Tipo 2: gr. 125 di mischia formata con il 50 % di pelo grigio e biondo 1ª qualità, puro dorso, e con il 50 % di pelo grigio e biondo 2ª qualità;

Tipo 3: gr. 150 di mischia formata col 30 % di pelo grigio e biondo 1ª qualità, puro dorso e con il 70 % di pelo grigio e biondo 2ª qualità;

Tipo 4: gr. 135 di mischia formata con il 10 % di pelo di schiena di lepre, 10 % di pelo di « nutria », 50 % di pelo grigio e biondo 1ª qualità, puro dorso e 30 % di pelo grigio e biondo 2ª qualità

4. E' fatto obbligo a ciascun fabbricante di produrre e porre in vendita il cappello tipo 1, nella proporzione di almeno il 25 % della propria produzione totale di cappelli-tipo.

5. Tenuto conto dei prezzi stabiliti con la circolare P. 269 del 18 marzo 1942-XX, per il pelo di coniglio, i prezzi massimi di vendita dei cappelli-tipo da uomo, vengono così fissati, per le vendite dal produttore e per le vendite dal dettagliante al consumatore:

Tipo 1: dal produttore L. 55, al consumatore L. 85.
Tipo 2: dal produttore L. 83,25, al consumatore L. 125.
Tipo 3: dal produttore L. 89,65, al consumatore L. 134.
Tipo 4: dal produttore L. 120, al consumatore L. 170.

Il tipo 4 può essere confezionato anche con un nastro misto di seta da 6 a 15 millimetri di altezza, al bordo dell'ala. In questo caso il prezzo del suddetto tipo può essere aumentato di L. 2 nella vendita dal produttore e di L. 3 nella vendita al consumatore.

I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco vagone partenza, imballo da fatturarsi a parte, pagamento contanti, netto di sconto, comprese le provvigioni di vendita.

I prezzi al consumatore s'intendono massimi non superabili in nessun caso, e sono comprensivi dell'onere per imposta sull'entrata anche per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

Qualora il produttore intenda vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, egli deve indicare — secondo le norme di cui al successivo comma 6 — il prezzo di vendita al consumatore, aggiungendo al suo prezzo di vendita la maggiorazione in cifra assoluta prevista per il commerciante, per ciascun tipo.

6. E' fatto obbligo ai produttori di apporre con stampigliatura indelebile, a colori risaltanti, in modo ben visibile, nell'interno di ciascun cappello, l'indicazione della ditta o ragione sociale e del relativo prezzo al consumatore, secondo il seguente schema

« Ditta . . . . . sede . . . . . Tipo . . . .
Prezzo al consumatore L. . . . . »

7. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i commercianti non potranno vendere al consumatore cappelli da uomo di qualsiasi genere, diversi dai tipi sopra stabiliti, a prezzi che superino di oltre il 50 per cento il costo del prodotto risultante dalla fattura di acquisto.

Ciascun esercente all'uopo è tenuto ad applicare sui cappelli in magazzino un cartellino con l'indicazione degli estremi della fattura di acquisto, del nome del fornitore e del prezzo massimo di vendita al pubblico calcolato come sopra detto.

8. A decorrere dal 1° giugno 1942-XX, i rivenditori di cappelli dovranno essere adeguatamente riforniti di tutti i tipi di cappelli di cui al precedente comma 2.

E' fatto obbligo al commerciante, che sia sfornito di cappelli di tipo inferiore, di consegnare, al consumatore che ne faccia richiesta, cappello di tipo superiore al prezzo fissato per il tipo richiesto.

Dalla stessa data i cappelli non tipo in possesso dei commercianti non potranno essere venduti se non ai prezzi calcolati come disposto al precedente comma 7 ma in nessun caso a prezzi superiori a L. 173 per quelli delle qualità più pregiate.

9. I fabbricanti e i commercianti di cappelli che detengano cappelli da uomo, alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, do-

vranno far denuncia, entro sette giorni dalla data stessa, al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio delle quantità, distinte per qualità, dei cappelli stessi, indicando a quali dei tipi fissati dal presente provvedimento ritengano di poterli assimilare ai fini del prezzo.

I Consigli provinciali delle corporazioni comunicheranno i dati a questo Ministero che deciderà in merito.

10. Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento, è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del tessile nazionale.

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

(1245)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 marzo 1942-XX - N. 59

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,42
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,075
Id. 3,50 % (1902)	77,70
Id. 3 % lordo	56,675
Id. 5 % (1935)	93,75
Redimibile 3,50 % (1934)	75,525
Id. 5 % (1936)	95,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,60
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,275
Id. Id. Id. 4 % Id. 15-12-1943	98,075
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	98,20
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,50
Id. Id. Id. 5 % Id. febbr. 1950	97,50
Id. Id. Id. 5 % Id. settemb 1950	97,025

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli di Credito comunale e provinciale

(1[a] *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria n. 195, rilasciata da questa Direzione generale il 7 maggio 1941-XIX al Credito Italiano — sede di Roma — per il deposito di 7 titoli al portatore di Credito comunale e provinciale 4 %, del capitale nominale complessivo di L. 1.400.

Ai termini dell'art. 54 — ultimo comma — del regolamento sul credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1[a] pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizione, saranno consegnati i nuovi titoli, provenienti dalla eseguita operazione, a chi di ragione senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1942-XX

(1224) *Il direttore generale:* BONANNI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona di arenile sita sulla spiaggia di Torre a Mare (Bari).

Con provvedimento del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — in data 15 marzo 1942-XX, è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona di arenile di mq. 74,36 sita sulla spiaggia di Torre a Mare (Bari), confinante: a sud, con la proprietà Viterbo; ad est, ad ovest ed a nord, col Demanio marittimo.

(1225)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per i professionisti ed artisti di razza ebraica

Con decreto Reale 2 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo, il comm. dott. Pio Gloria, vice prefetto, capo della Divisione razza presso il Ministero dell'interno, è stato nominato membro della Commissione centrale per i professionisti di razza ebraica, in sostituzione del comm. dott. Giovanni Pezzali, destinato ad altro incarico.

(1247)

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni al decreto Reale 29 giugno 1940 di iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio dello Stato di navi mercantili requisite.

Con R. decreto 16 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1942, registro n. 3 Marina, foglio n. 428, è stato rettificato il R. decreto 29 giugno 1940 riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite.

(1202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica « Rogge Desio e Sagrade », in provincia di Como

Con R. decreto 8 gennaio 1942, n. 4716, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1942-XX, registro n. 5, foglio n. 163, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica delle « Rogge Desio e Sagrade », con sede in comune di Albate, in provincia di Como.

(1203)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Fontane Pieve e Serae », in provincia di Brescia

Con R. decreto 26 gennaio 1942-XX, n. 3486, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1942-XX, al registro n. 4, foglio n. 342, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le

foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica « Fontane Pieve e Serge » in comune di Manerba, provincia di Brescia.

(1204)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Roggia Cavallina », in Provincia di Brescia

Con R. decreto 26 gennaio 1942-XX, n. 6462-508, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1942-XX, registro n. 5, foglio n. 110, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica della « Roggia Cavallina », con sede in comune di Rezzato, in provincia di Brescia.

(1205)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Seconda Presa », in provincia di Venezia

Con R. decreto 9 febbraio 1942-XX, n. 5586, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1942-XX, al registro n. 4, foglio n. 368, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica « Seconda Presa », con sede in Mirano (Venezia).

(1206)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « S. Michele al Tagliamento », in provincia di Venezia

Con R. decreto 9 febbraio 1941-XX, n. 5584, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1942-XX, registro n. 5, foglio n. 92, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica « San Michele al Tagliamento », con sede in comune omonimo (Venezia).

(1207)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cottanello (Rieti) e Silius (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario.

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

l'avv. Giuseppe Finiti fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti);

il signor Efisio Luigi Lallai fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1212)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 novembre 1940-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta);

Veduti i propri provvedimenti in data 21 novembre 1940-XIX e 11 novembre 1941-XX, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Riesi, avente sede nel comune di Riesi (Caltanissetta), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 21 maggio 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1211)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, in liquidazione, con sede nel comune di Lanza (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, con sede nel comune di Lanza (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 31 maggio 1940, con il quale i signori Giuseppe Emmi e Nunzio Ponticello sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che i predetti signori Emmi e Ponticello hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Pietro Santangelo fu Felice e Vincenzo Currò fu Natale sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, in liquidazione, avente sede nel comune di Lanza (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal ti-

tolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Giuseppe Emmi e Nunzio Ponticello.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1155)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Maleo (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 ottobre 1940-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Maleo, con sede nel comune di Maleo (Milano);
Veduti i propri provvedimenti in data 19 ottobre 1940-XVIII, 31 ottobre 1941-XX e 3 gennaio 1942-XX con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda e prorogate le loro funzioni;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Maleo, avente sede nel comune di Maleo (Milano), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 19 aprile 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1156)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bolognano (Pescara) e Controguerra (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:
il signor Luigi Durini fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Bolognano (Pescara);
il signor Luigi Quaglia di Nobile, per la Cassa comunale di credito agrario di Controguerra (Teramo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1221)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di fisico in prova presso il Regio istituto centrale del restauro in Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per la ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estenzione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra,
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente la creazione del Regio istituto centrale del restauro;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, che concede ai capi di famiglie numerose, condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di fisico in prova (gruppo *A*, grado 10°) presso il Regio istituto centrale del restauro in Roma.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Non possono parteciparvi, invece, gli appartenenti alla razza ebraica.

Il posto potrà essere conferito ad uno dei candidati che risulti socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbia conseguito l'idoneità.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione 1ª) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda su carta da bollo da lire sei, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 o per le operazioni di guerra dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, qualora siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma:

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo al servizio dello Stato;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da lire quattro e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire dodici di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale di laurea in fisica pura o titolo equipollente.

E' ammessa la presentazione della copia autentica notarile;

9) certificato, su carta da bollo da lire quattro comprovante l'iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e a quelle dell'attuale conflitto.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla dada dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da lire quattro rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato

presso il Direttorio nazionale del Partito e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati: non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualità di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, potranno presentare soltanto i documenti indicati ai numeri 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscano con certificato su carta da bollo da lire quattro, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare alla fine dell'ammmissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente, i primi entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza, e gli altri almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documento d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una orale di fisica generale ed applicata, con particolare riguardo all'ottica e alle sue applicazioni (fotografia, radiologia, spettrografia ecc.).

Art. 7.

I concorrenti che intendono presentare i titoli di cui sono forniti dovranno unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati come segue::

a) titoli accademici e scolastici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportata almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova pratica.

Prima di formulare la graduatoria, la Commissione giudicatrice esaminerà i titoli di ciascun concorrente, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 916,99 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1226)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di chimico in prova presso il Regio istituto centrale del restauro in Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie sopraintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente la creazione del Regio istituto centrale del restauro;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estenzione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°) presso il Regio istituto centrale del restauro in Roma.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti. Non possono parteciparvi gli appartenenti alla razza ebraica.

Il posto potrà essere conferito da uno dei candidati che risulti socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbia conseguito l'idoneità.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione 1ª) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda su carta da bollo da lire sei, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite e poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colone dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, o per operazioni di guerra dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di assimilato o militarizzato qualora siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo al servizio dello Stato;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da lire quattro e, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta, morale civile e politica, su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire dodici di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale di laurea in chimica pura o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione di copia autentica notarile;

9) certificato su carta da bollo da lire quattro comprovante l'iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari Fascisti o alla G.I.L. per l'anno XX. Detto certificato, rilasciato dal Segretario della Federazione fascista, della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e per quelli dell'attuale conflitto.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da lire quattro rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato e per gli affari esteri, mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati: non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualità di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, potranno presentare soltanto i documenti indicati ai numeri 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al numero 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da lire quattro, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che, risiedono all'estero o nelle Colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e gli altri almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova pratica e in una prova orale di chimica generale ed applicata ai materiali più comunemente usati nella pittura.

Art. 7.

I concorrenti che intendono presentare i titoli di cui sono provvisti, dovranno unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova pratica.

Prima di formulare la graduatoria, la Commissione giudicatrice esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 10.

Al vincitore del concorso durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 916,99 oltre all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1227)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a dieci posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3842;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040-24-208994 in data 7 marzo 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a dieci posti di sorvegliante lavori in prova:

1. Pasolini Giulio
2. Chiarelli Angelo
3. Budriesi Renato
4. Leziero Luigi
5. Prosperi Igino
6. Galloni Aurelio
7. Felietti Vito
8. Morini Amerigo
9. Passeri Giorgio
10. Turri Fortunato
11. Cavalieri Oreste
12. Martinelli Alvise
13. Meliadò Remo
14. Rovere Francesco
15. Del Giudice Francesco
16. Ronci Aldo
17. Salvati Corradino
18. Gariglio Marcello
19. Argento Salvatore
20. Patuelli Carlo
21. Antinori Luciano
22. Cazzolli Giuseppe
23. Pallini Annesio
24. Fradeani Eolo

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1186)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Esito del concorso a posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (gruppo A, grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, col quale sono apportate modifiche alla legge n. 2238 del 21 dicembre 1929-VIII, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 116;

Visto il regolamento interno del predetto Istituto approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1930-VIII, al n. 253, Finanze I, e successive modifiche;

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso a posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto, presso l'Istituto centrale di statistica e la successiva notifica in data 8 novembre 1941-XX, col quale vennero aumentati i posti messi a concorso e venne prorogato il termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione suddetta e riconosciuta la regolarità del procedimento delle prove di esame;

Delibera:

Art. 1.

E' approvato il risultato delle prove di esame stabilito dall'art. 11 del bando di concorso in data 15 luglio 1941-XIX, a posti di vice segretario in prova nel ruolo della categoria di concetto con riserva di posto in ruolo, presso l'Istituto centrale di statistica ed è dichiarato vincitore del concorso suddetto il sig. De Angelis dott. Enrico.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX.

Il presidente: FRANCO SAVORGNAN

(1213)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il decreto pari numero del 21 novembre 1941-XX con il quale fu approvata la graduatoria delle concorrenti agli otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939;

Considerato che le ostetriche Pierina Pistono Gard e Regruto Santina hanno rinunziato alla condotta di Ponte San Martino; che l'ostetrica Ardissone Alfredina, quinta classificata, ha indicato nella domanda solo tale condotta; che l'ostetrica Miglio Caterina ha indicato nella sua domanda, in ordine di preferenza, le condotte di Ponte S. Martino, Valperga e Palazzo Piverone;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il precedente decreto pari numero del 16 dicembre 1941-XX, relativo all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

Il decreto prefettizio pari numero del 16 dicembre 1941-XX è revocato.

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in epigrafe e ciascuna per la sede a fianco segnata:

1) Monti Rosa — condotta ostetrica di Valperga;
2) Bottignole Ermenegilda — condotta ostetrica di Ponte S. Martino;
3) Margherita Cosea — condotta ostetrica di Palazzo Piverone;
4) Guglielmino Maria — condotta ostetrica di Vico Canavese;
5) Angela Serafina Manardo — condotta ostetrica di Antei S. Andrea;
6) Marta Margherita — condotta ostetrica di Villanova Baltea;
7) Guglielmino Caterina — condotta ostetrica di Ronco Canavese;
8) Ombra Adelaide — condotta ostetrica di Brussone.

Le concorrenti che non assumeranno servizio entro 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto s'intenderanno rinunciatarie al posto e si provvederà alla loro sostituzione, ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Antei S. Andrea, Brussone, Palazzo Piverone, Ponte S. Martino, Ronco Canavese, Valperga, Vico Canavese, Villanova Baltea.

I podestà dei Comuni sopra elencati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 12 marzo 1942-XX

Il prefetto: SIGNORELLI

(1188)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visti i propri decreti in data 1° dicembre 1941, n. 23855, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1939 e ne sono dichiarate le vincitrici;

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio 1942, n. 3855, col quale è stata dichiarata vincitrice, a seguito della rinunzia della 1ª classificata Zagato Fernanda, l'ostetrica Moscato Giovanna 6ª classificata, con attribuzione del posto di Guarda Veneta;

Ritenuto che la 4ª classificata signorina Trivellato Silvia dichiarata vincitrice della condotta di Occhiobello 2° reparto, ha dichiarato di rinunciare alla nomina di titolare della suddetta condotta;

Ritenuto che la 2ª, la 3ª, la 5ª e la 6ª hanno ottenuto la prima sede chiesta nella domanda;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Elena Giannone in Sellitto compresa al 7° posto della graduatoria del concorso predetto, è assegnata quale titolare della condotta ostetrica di Occhiobello 2° reparto.

Il podestà di Occhiobello è incaricato dell'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Rovigo e del comune di Occhiobello.

Rovigo, addì 12 marzo 1942-XX

Il Prefetto.

(1165)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.